



Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente

D.L. 3/2020 / A.C. 2423

Dossier n° 59 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge 30 marzo 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2423
D.L.	3/2020
Titolo:	Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	5
testo originario:	5
testo approvato dal Senato:	5
Date:	
emanazione:	5 febbraio 2020
pubblicazione in G.U.:	5 marzo 2020
approvazione del Senato:	4 marzo 2020
presentazione:	5 febbraio 2020
assegnazione:	6 febbraio 2020
scadenza:	5 aprile 2020
Commissione competente :	VI Finanze
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede referente

Contenuto

Il provvedimento, presentato in prima lettura al Senato della Repubblica, si compone di **5 articoli**.

L'**articolo 1** dispone il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo in favore dei percettori di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, sempreché l'imposta lorda dovuta sia superiore all'ammontare della detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilati. Il trattamento integrativo spettante viene determinato in funzione dei giorni di lavoro con riferimento alle prestazioni rese dal secondo semestre dell'anno 2020. I sostituti d'imposta sono chiamati a riconoscere il trattamento integrativo ripartendone l'ammontare sulle retribuzioni erogate, verificandone in sede di conguaglio la spettanza. Il trattamento non spettante potrà essere recuperato dai sostituti d'imposta mediante l'istituto della compensazione.

L'**articolo 2** istituisce una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, spettante ai titolari di redditi di lavoro dipendente, con esclusione delle pensioni, e ai titolari di specifiche categorie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. L'importo della detrazione è pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro. La detrazione ha carattere temporaneo, in quanto si applica limitatamente alle prestazioni rese nel semestre che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni.

L'**articolo 3** dispone l'abrogazione del c.d. *bonus* 80 euro. Precisa quindi la definizione di reddito complessivo da considerare ai fini della spettanza delle misure di cui agli articoli 1 e 2. L'articolo dispone infine l'istituzione di un nuovo Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto della PA. Al fondo viene attribuita una dotazione di 589 milioni di euro per l'anno 2020 rivenienti, in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno, dai diversi criteri di contabilizzazione delle ritenute operate in relazione al trattamento integrativo e alle detrazioni fiscali.

L'**articolo 4** reca la quantificazione degli oneri derivanti dalle misure introdotte dagli articoli 1, 2 e 3, comma 1, nonché la relativa copertura a valere sul Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti, sulle risorse, iscritte sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione del MEF, derivanti

dall'attuazione dell'articolo 3, comma 1, nonché, infine, sulle risorse iscritte nell'ambito del programma "Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità" della missione "Competitività e sviluppo delle imprese" dello stato di previsione del MEF.

L'**articolo 5** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Relazioni allegate

Il provvedimento non risulta corredato né dell'analisi tecnico-normativa né dell'analisi di impatto della regolamentazione, neanche nella forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017.

Si ricorda che il [DPCM n. 169 del 2017](#), che reca il nuovo regolamento sull'AIR, sulla verifica di impatto della regolamentazione (VIR) e sulle consultazioni, prevede, all'articolo 7, la possibilità, per l'amministrazione competente, di richiedere al Dipartimento degli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio l'esenzione dall'AIR in presenza delle seguenti condizioni, congiuntamente considerate: costi di adeguamento attesi di scarsa entità per i destinatari; numero esiguo di destinatari dell'intervento; risorse pubbliche impiegate di importo ridotto; limitata incidenza sugli assetti concorrenziali di mercato. In base all'articolo 6, infine l'AIR è sempre esclusa con riguardo a: a) disegni di legge costituzionale; b) norme di attuazione degli statuti delle Regioni a statuto speciale; c) disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato; d) disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali; e) norme di mero recepimento di disposizioni recate da accordi internazionali ratificati; f) leggi di approvazione di bilanci e rendiconti generali; g) testi unici meramente compilativi; h) provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 17, commi *4-bis* (regolamenti di organizzazione dei ministeri) e *4-ter* (regolamenti di riordino delle disposizioni regolamentari vigenti) della legge n. 400 del 1988.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il decreto-legge, che ha mantenuto, a seguito dell'esame al Senato, il numero di articoli (5) e di commi (13) del testo originario, appare riconducibile alla *ratio* unitaria enunciata nel preambolo di dare attuazione ad interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti.

Si segnala che il provvedimento, deliberato del Consiglio dei ministri nella riunione del 23 gennaio 2020, è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» a distanza di 13 giorni, il 5 febbraio 2020; al riguardo, come già segnalato dal Comitato in precedenti analoghe occasioni, *appare opportuno un approfondimento sulle conseguenze di un simile intervallo di tempo tra deliberazione e pubblicazione in termini di certezza del diritto e di rispetto del requisito dell'immediata applicazione dei decreti-legge di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988.*

Sempre con riferimento al requisito dell'immediata applicazione dei decreti-legge di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che sia il trattamento integrativo previsto dall'articolo 1 sia la detrazione fiscale istituita dall'articolo 2 si applicheranno dal 1° luglio 2020.